



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6977 del 2020, proposto dal signor Daniele Natale, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

*per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7116/2020, resa tra le parti.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con la quale il ricorrente, stante la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio, chiede di venir autorizzato alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, e che pertanto il ricorrente è autorizzato ad

avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web della Polizia di Stato di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento il ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami fissando.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 11 settembre 2020.

**Il Presidente**  
**Luigi Maruotti**

**IL SEGRETARIO**